Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 28 NOVEMBRE 1981:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 ottobre 1981.
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

(6166)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 28 NOVEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987, 1ª emissione; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1978-1988, 1ª emissione, effettuate il 20 novembre 1981.

(6830)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1981, n. **675.**

Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate ».

Art. 2.

All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa ».

Art. 3.

All'articolo 96 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunta la seguente lettera:

« s) nelle commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ».

Art. 4.

Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge, è esteso agli articoli 52 e 55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — LAGORIO — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 27 novembre 1981, n. **676.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1982 », *sono sostituite dalle seguenti*: « è prorogato al 30 settembre 1982 »;

all'articolo 2, le parole: « "entro il 31 dicembre 1982" », *sono sostituite dalle seguenti*: « "entro il 30 settembre 1982" »;

dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — A decorrere dal 1° ottobre 1982 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."

Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data della emissione. ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. **677**.

Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.

Art. 2.

Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, in deroga all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, in L. 2.560.766.757.000.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto ordinario di L. 170.363.814.000.

Art. 3.

Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500 milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano.

Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.

Art. 4.

Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in lire 262.313.804.000.

Art. 5.

Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti, previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle regioni di fondi, ancorché già ripartiti dal CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunità europee.

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.

La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, dei diplomi di conservatori di musica e delle licenze di accademia di belle arti.

L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 la tassa annuale di iscrizione ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, comprese le annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica è fissata nella misura di L. 40.000.

A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'art. 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università e gli istituti superiori, è aumentata a L. 50.000.

A decorrere dall'anno 1982-83 gli importi indicati ai precedenti commi sono aumentati del venti per cento.

Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

Art. 7.

Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.

Per il medesimo anno scolastico 1981-82, fatte salve le esigenze della scuola dell'obbligo, il numero delle classi funzionanti non può superare quello previsto dagli organici del personale docente determinati alla data del 31 marzo 1981.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale non può superare il numero complessivo di 500 sezioni, che restano riservate alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Le nuove attività di sperimentazione, nell'ambito della scuola secondaria superiore, possono essere autorizzate, per l'anno scolastico 1981-82, nel limite massimo di 150.

Ai fini di cui al precedente secondo comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

Art. 8.

Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

Per i docenti la cui retribuzione è stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 153 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, l'orario settimanale obbligatorio di servizio è determinato in venticinque ore.

La disposizione di cui al precedente primo comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 9.

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 4

TABELLA

RIDUZIONI CHE SI APPORTANO PER L'ANNO 1981 ALLE CONTRIBUZIONI AD ENTI VARI PREDETERMINATE PER LEGGE

MINISTERO DEL TESORO

Legge 5 luglio 1964, n. 548.

Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale	L.	750.000

Legge 25 giugno 1969, n. 335.

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare	»	2.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Legge 20 ottobre 1960, n. 1266.

Assegnazione di contributi straordinari alla Associazione nazionale dei finanzieri in congedo	L.	250.000

Legge 1° luglio 1961, n. 684.

Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »	»	15.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 23 dicembre 1972, n. 822.

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto per la programmazione economica (ISPE)	L.	100.000.000

Legge 14 dicembre 1979, n. 641.

Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC)	»	4.500.000

Legge 22 *dicembre* 1979, *n.* 687.

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) . . . . L. 100.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Legge 26 *luglio* 1965, *n.* 977.

Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico L. 500.000

Legge 28 *febbraio* 1980, *n.* 49.

Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore della associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano . . . . » 2.250.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 5 *novembre* 1962, *n.* 1595.

Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'oriente L. 900.000

Legge 22 *maggio* 1970, *n.* 374.

Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo . . » 2.500.000

Legge 23 *dicembre* 1970, *n.* 1141.

Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE) con sede in Roma . » 500.000

Legge 22 *luglio* 1977, *n.* 489.

Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) con sede in Milano, per il quinquennio 1977-81 . » 10.000.000

Legge 20 *gennaio* 1978, *n.* 24.

Rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI), con sede in Roma . » 7.500.000

Legge 20 *gennaio* 1978, *n.* 26.

Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) . . . . » 10.000.000

Legge 31 *marzo* 1980, *n.* 142.

Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-81 . . . . » 15.000.000

Legge 23 *luglio* 1980, *n.* 377.

Aumento del contributo annuo a favore dello Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) . . . . » 30.000.000

Legge 18 *dicembre* 1980, *n.* 923.

Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) . . . . » 17.500.000

Legge 22 *dicembre* 1980, *n.* 926.

Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America latina e del Medio Oriente (IPALMO) » 15.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 *febbraio* 1952, *n.* 108.

Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma . . . . L. 150.000

Legge 25 *giugno* 1952, *n.* 900.

Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a L. 17.500.000 . . . . » 875.000

Legge 31 *gennaio* 1953, *n.* 43.

Concessione di un contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettronico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 L. 2.250.000

Legge 11 *aprile* 1953, *n.* 313.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma . . . . » 137.500

Legge 14 *marzo* 1957, *n.* 107.

Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania . . . . » 150.000

Legge 20 *dicembre* 1957, *n.* 1232.

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo . . . . » 250.000

Legge 11 *febbraio* 1958, *n.* 73.

Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste . . . . » 750.000

Legge 18 *aprile* 1962, *n.* 207.

Concessione di un contributo statale annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 . . . . » 150.000

Legge 29 *dicembre* 1966, *n.* 1270.

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note conclusa a Roma il 5 settembre 1963 . . » 250.000

Legge 17 *febbraio* 1968, *n.* 97.

Contributo dello Stato al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza . . . . . . » 500.000

Legge 2 *aprile* 1968, *n.* 470.

Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . . . » 7.500.000

Legge 16 *aprile* 1973, *n.* 181.

Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia . . . . » 23.000.000

Legge 14 *giugno* 1973, *n.* 365.

Aumento del contributo statale in favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale . . » 1.500.000

Legge 5 *maggio* 1976, *n.* 257.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica . . . . » 3.750.000

Legge 5 *agosto* 1978, *n.* 501.

Aumento del contributo annuo alla stazione zoologica di Napoli . . . . » 75.000.000

Legge 11 *febbraio* 1980, *n.* 20.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . » 35.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 12 *febbraio* 1967, *n.* 35.

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza L. 2.500.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge 11 *aprile* 1967, *n.* 232.

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » in Turate . . . . . . L. 2.500.000

Legge 26 *novembre* 1969, *n.* 931.

Sovvenzioni alle associazioni d'Arma . . . » 8.500.000

Legge 5 *giugno* 1973, *n.* 320.
Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo alla Lega navale italiana L. 8.000.000

Legge 8 *agosto* 1980, *n.* 433.
Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale . . . . » 30.075.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 18 *marzo* 1968, *n.* 354.
Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e la acquicoltura del Trasimeno . . . . . L. 1.000.000

Legge 15 *dicembre* 1969, *n.* 1002.
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini . . » 250.000

Legge 30 *novembre* 1970, *n.* 952.
Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria » 20.000.000

Legge 25 *novembre* 1971, *n.* 1096 (art. 44).
Disciplina dell'attività sementiera . . » 2.500.000

Legge 6 *dicembre* 1972, *n.* 815.
Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso » 13.100.000

Legge 28 *marzo* 1973, *n.* 88.
Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente autonomo Parco nazionale di Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente . . . . » 15.000.000

Legge 16 *aprile* 1973, *n.* 177.
Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) » 15.000.000

Legge 30 *luglio* 1973, *n.* 481.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO » 7.500.000

Legge 5 *dicembre* 1975, *n.* 757.
Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno . . . . » 15.000.000

Legge 22 *maggio* 1980, *n.* 238.
Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dello Istituto nazionale della nutrizione . . . » 80.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge 18 *marzo* 1959, *n.* 133.
Contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale . . . . . . L. 4.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 5 *maggio* 1976, *n.* 259 (art. 5).
Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale . . . . L. 150.000.000

Legge 22 *dicembre* 1979, *n.* 681.
Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste . . . . » 230.000.000

Legge 22 *dicembre* 1979, *n.* 683.
Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli . . » 200.000.000

Legge 10 *dicembre* 1980, *n.* 848.
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) . . » 5.000.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge 18 *febbraio* 1963, *n.* 67 (art. 3, primo comma).
Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotterie . . . . L. 20.000.000

Legge 14 *luglio* 1967, *n.* 592.
Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano . . . . » 4.000.000

Legge 12 *dicembre* 1969, *n.* 1020.
Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva . . . . . . » 2.500.000

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Legge 4 *marzo* 1964, *n.* 114.
Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale . . . . L. 263.250.000

Legge 14 *agosto* 1967, *n.* 800.
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali . . . . » 800.000.000

Legge 2 *agosto* 1974, *n.* 365 (art. 2).
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero . . . . » 100.000.000

Legge 29 *novembre* 1980, *n.* 816.
Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile » 35.000.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 7 *giugno* 1951, *n.* 529.
Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini . . . . L. 100.000

Legge 6 *dicembre* 1960, *n.* 1520.
Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto » 300.000

Legge 29 *novembre* 1962, *n.* 1710.
Aumento a lire cinque milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente «Casa di Oriani» con sede in Casola Valsenio . . . . » 250.000

Legge 25 *marzo* 1964, *n.* 155.
Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia nazionale dei Lincei . . . . » 1.000.000

Legge 21 *luglio* 1965, *n.* 964.
Ente «Casa Buonarroti» con sede in Firenze » 1.000.000

Legge 22 *dicembre* 1969, *n.* 1010.
Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » 25.000.000

Legge 14 *giugno* 1973, *n.* 353.
Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» e del «Centro nazionale del libro parlato» . . . . » 7.500.000

Legge 13 *giugno* 1977, *n.* 324.
Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia"» . . . . . . » 100.000.000

Legge 2 *aprile* 1980, *n.* 123.
Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali . . . . » 262.500.000

Legge 13 *maggio* 1980, *n.* 190.
Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi «La Triennale di Milano» e «La Quadriennale di Roma» . . » 40.000.000

Legge 23 *maggio* 1980, *n.* 211.
Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra . . . . . . » 15.000.000

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 678.

Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni per il blocco degli organici delle unità sanitarie locali, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa relativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.

I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:

a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonché, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;

b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;

c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.

Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte dalla giunta regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dalle regioni stesse con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le regioni possono, altresì, autorizzare consulenze professionali.

Qualora entro il 31 gennaio 1982 con sia stato emanato il decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano già iniziate le prove d'esame.

E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i posti comunque vacanti presso strutture, servizi, presidî da trasferire alle unità sanitarie locali, che non siano coperti anche a titolo precario alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere coperti solo previa autorizzazione del Ministro della sanità, su richiesta della regione, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 2.

L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente:

« Gli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 29 settembre 1981, sono prorogati fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, salvo la cessazione degli incarichi per revoca degli stessi o per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi banditi per la copertura dei posti medesimi.

Le disposizioni del comma precedente si estendono al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in servizio precario alla data del 29 settembre 1981, fino alla emanazione dei provvedimenti di revisione della pianta organica di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 ».

Art. 3.

Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:

« Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidî delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge.

Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidî convenzionati ai sensi della presente legge.

L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.

Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.

Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture.

Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.

I presidî di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge ».

Art. 4.

Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito presso il Ministero della sanità con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, trova applicazione il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto per il personale civile dello Stato, salvo quanto disposto per il trattamento di quiescenza e di previdenza dagli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Agli adempimenti relativi provvede il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 per l'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato del personale di cui all'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982.

Art. 6.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981, numeri 398, 399 e 400 nonché del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 538.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 6

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 679.

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata prorogata alla data del 30 settembre 1981, con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1981, n. 163;

Ritenuto che detto termine è stato prorogato alla data del 30 settembre 1982, con decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541;

Ritenuto che il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541, non è stato convertito in legge;

Ritenuta pertanto la straordinaria e urgente necessità di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, nonché le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981.

Art. 2.

Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno

Gli organi di amministrazione delle società FIME, FIME TRADING, FIME LEASING, INSUD e FINAM debbono sottoporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano organico di smobilizzo delle partecipazioni che risultino incompatibili con le direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 2, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Il piano dovrà essere corredato da una relazione concernente il controllo della contabilità di dette società e della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili, redatta da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo incaricata dagli organi di amministrazione delle società finanziarie stesse.

Il piano, corredato della relazione di cui al precedente comma, è sottoposto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, all'approvazione del CIPE.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Ai fini di cui al precedente art. 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 1.300 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

A valere su tale importo, la Cassa per il Mezzogiorno destinerà 100 miliardi di lire agli interventi di competenza delle regioni per le finalità di cui all'art. 44, primo comma, lettera *c)* del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ) previsto dall'art. 170 del predetto testo unico.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Validità degli atti e dei provvedimenti

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 3

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. **680**.

Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa anzidetta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonché dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

L. 300, per ogni confezione di prezzo sino a L. 1.000;

L. 600, per ogni confezione di prezzo superiore a 1.000, sino a L. 2.000;

L. 900, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 2.000, sino a L. 3.000;

L. 1.200, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 3.000, sino a L. 5.000;

L. 1.800, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 5.000, sino a L. 10.000;

L. 3.000, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 10.000.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, oltre a contenere l'elenco di medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, può prevedere, sentito il Consiglio sanitario nazionale, uno o più elenchi di medicinali da sottoporre, anche in misura diversa, a detta partecipazione.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è esentato dalla partecipazione di cui all'art. 1 l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000. L'esenzione non spetta qualora i componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, abbiano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000, o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo, di cui all'art. 16, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Sono altresì esentati dalla partecipazione di cui all'art. 1 i grandi invalidi di guerra e di servizio e i grandi invalidi del lavoro.

L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino attestante il diritto all'esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza:

a) una autocertificazione in carta libera ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al terzo comma.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi comprese quelle previste in leggi delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'art. 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'art. 1 del presente decreto.

Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo a sovrastampa indelebile da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 7

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. **681.**

Proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni commissariali degli enti soppressi ENPAS, ENPALS, INADEL ed ENPDEDP, per garantire la continuità delle prestazioni economico-previdenziali ai pubblici dipendenti in attesa del riordinamento della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 30 novembre 1981 previsto dal primo comma dell'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) è prorogato al 31 maggio 1982.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede agli adempimenti indicati nel terzo comma dell'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1981, n. **682.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in « chirurgia generale »;

la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in « ortopedia »;

è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia della mano.

Art. 2.

L'art. 285, lettera *a*), relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in chirurgia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

a) La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 3.

L'art. 286, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in ortopedia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 286. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia.

Il corso ha la durata di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti è di otto per ogni anno e non può superare il numero di quaranta per l'intero corso.

La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico.

E' in facoltà della direzione della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche universitarie o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento deve anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero viene fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

INSEGNAMENTO TEORICO

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) semeiotica ortopedica;
4) nozioni di chirurgia generale;
5) bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
2) patologia dell'apparato locomotore I;
3) clinica ortopedica I;
4) traumatologia dell'apparato locomotore I;
5) radiologia I;
6) nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
7) bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
2) patologia dell'apparato locomotore II;
3) clinica ortopedica II;
4) traumatologia dell'apparato locomotore II;
5) radiologia II;
6) tecnica operatoria I;
7) apparato terapia e tecnica degli apparecchi gessati;
8) elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

1) patologia dell'apparato locomotore III;
2) clinica ortopedica III;
3) traumatologia dell'apparato locomotore III;
4) tecnica operatoria II;
5) fisiokinesiterapia I;
6) neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
7) nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

1) patologia dell'apparato locomotore IV;
2) clinica ortopedica IV;
3) traumatologia dell'apparato locomotore IV;
4) tecnica operatoria III;
5) fisioterapia II.

INSEGNAMENTO PRATICO

1° *Anno*:

1) chirurgia generale;
2) pronto soccorso generale;
3) fisioterapia.

2° *Anno*:

1) chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
2) reparti di pronto soccorso traumatologico;
3) reparti di ortopedia e traumatologia.

3° *Anno*:

1) reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale di gessi).

4° *Anno*:

1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

5° *Anno*:

1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
2) officine ortopediche.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'iscritto deve superare, alla fine di ogni anno, un colloquio, mentre l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Per conseguire il diploma di specialista i candidati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

L'art. 288, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in igiene e medicina preventiva

Art. 288. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia epidemiologica;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) *Orientamento di « sanità pubblica »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di « igiene e tecnica ospedaliera »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere: arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio sanitari dell'ospedalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera;

c) *Orientamento di « igiene del lavoro »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) *Orientamento di « igiene e medicina scolastica »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie e dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) *Orientamento di « laboratorio »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana medica;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Università di Firenze.
I corsi sono integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 5.

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano.

Scuola di specializzazione in chirurgia della mano

Art. 320. — La scuola di specializzazione di chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.

Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili è di cinque per ogni anno.

La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale I);
traumatologia dell'arto superiore (biennale I);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale I);
anatomia funzionale della mano;
anatomia chirurgica dell'arto superiore;
anatomia ed istologia patologica;
radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

2° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale II);
traumatologia dell'arto superiore (biennale II);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale II);
tecniche di chirurgia tendinea;
tecniche di chirurgia osteo-articolare;
chirurgia vascolare dell'arto superiore.

3° *Anno*:

semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
microchirurgia dei nervi periferici;
fisiochinesiterapia;
clinica dermatologica;
nozioni di medicina legale;
nozioni di psicologia;
protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore.

L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno.

L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **683**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

diritto bancario;
diritto della famiglia;
diritto delle Comunità europee;
diritto del commercio internazionale;
diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni;
diritto della previdenza e della sicurezza sociale;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto urbanistico;
economia e politica monetaria;
giustizia costituzionale;
sistemi giuridici comparati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1981.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca C. Steinhauslin & C., società per azioni, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca C. Steinhauslin & C., società per azioni, con sede legale in Firenze, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca C. Steinhauslin & C., società per azioni, con sede legale in Firenze, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6831)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1981.

Modificazioni a due clausole di rivalutazione applicate a tariffe già in vigore presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale muta di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle due clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, approvate con decreto ministeriale del 5 settembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 ottobre 1980);

Viste le modifiche proposte;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato alcune modifiche da apportare alle due sottoindicate clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, approvate con decreto ministeriale 5 settembre 1980, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, relativa alla tariffa n. 764 (M-F);

calusola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, relativa alla tariffa n. 321.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6692)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 12 novembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1973, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 12 novembre 1966), concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 settembre 1973), concernente modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 1966;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche all'anzidetto decreto ministeriale, per l'effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive disposizioni sul pubblico impiego;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, già modificato con il decreto ministeriale 30 giugno 1973, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate o che, comunque, riservi a sé; emanazione ordini di servizio; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; pubbliche relazioni; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più servizi; relazioni generali inerenti l'attività della direzione generale; rapporti con il dipartimento per la funzione pubblica e la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; amministrazione delle quote dei capitoli di bilancio relativi alle missioni ed al lavoro straordinario di competenza della direzione generale, nonché, per quel che concerne le missioni, liquidazione dei fogli di viaggio relativi a tutto il personale impiegatizio dell'area centrale; impiego del personale ausiliario, amministrazione del personale in attesa destinazione di servizio; onorificenze; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; attività certificativa; tenuta pratiche classificate; servizio riproduzione atti; archivio della direzione generale;

UFFICIO STUDI E RICERCHE:

studi in particolari materie di competenza della direzione generale; esame degli atti parlamentari, stampa, giurisprudenza amministrativa ed altre questioni di massima; studi e sviluppo di nuove procedure di lavoro per l'accentuazione del processo di decentramento amministrativo per la individuazione di strutture organiche funzionali; contatti con gli uffici personali civili, centrali e periferici per questioni di massima; ricerche e raccolte giurisprudenziali, normative e dottrinarie; risposte interrogazioni parlamentari; comunicazioni alle organizzazioni sindacali sui provvedimenti di carattere generale inerenti alla direzione generale; studi ai fini della automazione dei vari servizi della direzione generale; rilevazioni statistiche varie.

UFFICIO DEL CAPO DEL PERSONALE:

1ª *Divisione - Disciplina*:

pratiche relative alla disciplina del personale; rapporti con gli organi di polizia e gli uffici giudiziari.

2ª *Divisione - Matricola*:

tenuta stati matricolari; variazioni; aggiornamenti; elezioni rappresentanti del personale.

UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

adempimenti relativi alle convocazioni del consiglio di amministrazione; raccolta ed istruttoria degli elementi di valutazione da sottoporre al consiglio di amministrazione; redazione, perfezionamento e conservazione dei verbali delle sedute; attività propulsiva consequenziale; rapporti informativi, titoli e note di demerito; rilascio copie.

1° SETTORE - RECLUTAMENTO E IMPIEGO:

3ª *Divisione - Assunzioni*:

tabelle organiche delle qualifiche funzionali e profili professionali; tenuta ed aggiornamento ruoli; concorsi e prove selettive; assunzioni dirette.

4ª *Divisione - Impiego*:

impiego del personale; decreti di conferimento di incarichi; autorizzazioni varie.

5ª *Divisione - Corsi e addestramento*:

istituzione corsi; attività relativa ai contratti riguardanti i corsi ed il funzionamento della scuola di aggiornamento e di perfezionamento per il personale civile; interventi relativi ai quadri docenti dei corsi; contatti con istituti didattici.

2° SETTORE - STATO GIURIDICO:

6ª *Divisione - Modifiche nella posizione di stato*:

conferma nomina a ruolo; congedi straordinari e assenze dal servizio in genere; aspettative; comandi; collocamenti fuori ruolo; cessazioni dal servizio per cause varie; autorizzazioni alle cure e ricoveri;

7ª *Divisione - Riconoscimenti relativi al servizio*:

riscatti; ricongiunzione servizi; posizioni assicurative; riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio; riconoscimento equo indennizzo.

3° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO:

8ª *Divisione - Trattamenti economici fissi*:

trattamenti economici fissi individuali e relativa normativa.

9ª *Divisione - Trattamenti economici eventuali*:

trattamenti economici eventuali ed accessori e relativa normativa: indennità di rischio, indennità meccanografica, indennità di cassa, indennità per lavoro notturno e festivo, compenso lavoro straordinario, indennità di missione, indennità di trasferimento, etc.

4° SETTORE - BILANCIO E LIQUIDAZIONI:

10ª *Divisione - Bilancio*:

amministrazione capitoli di bilancio del personale.

11ª *Divisione - Liquidazioni*:

liquidazione stipendi personale centrale; liquidazione equi indennizzi, spese di cura, trasferimenti, contratti, indennità varie del personale della amministrazione centrale, escluso quanto di competenza dell'ufficio del direttore generale.

All'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 sono soppresse le parole: «...l'ufficio disciplina...».

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate, nonché dal capo del personale.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in settori, il direttore generale si avvale di funzionari con qualifica di dirigente superiore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

(6707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione (n. 47) sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, adottata a Strasburgo il 27 novembre 1963.

Il 17 febbraio 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 maggio 1978, n. 260, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978, è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, adottata a Strasburgo il 27 novembre 1963.

Il suddetto atto internazionale, conformemente al par. 2 dell'art. 9, è entrata in vigore per l'Italia il 18 maggio 1981.

(6768)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Locate Triulzi.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Locate Triulzi (Milano) è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.860.000.871 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 9.011.392.261 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Petrolifera lombarda. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6804)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Azzate.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Azzate (Varese) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982 nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 211.107.808 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 217.884.000 iscritto a ruolo a nome del sig. Muscialini Roberto. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6805)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Latteria sociale di Piazzolo - Soc. coop. a r.l. », in Piazzolo.

Con decreto 4 novembre 1981 la società cooperativa agricola « Latteria sociale di Piazzolo - Soc. coop. a r.l. », in Piazzolo (Bergamo), costituita per rogito notar dott. Michele Palermo Patera il 16 aprile 1954, rep. n. 1590, reg. soc. n. 3623, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Angelo Lo Nigro.

(6789)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Speranza a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 3 giugno 1976, rep. n. 48120, reg. soc. n. 6727;

2) società cooperativa edilizia Manzoni a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Martinotti in data 8 novembre 1971, rep. n. 20671, reg. soc. n. 2147;

3) società cooperativa edilizia Esmeralda a r.l., in Valenza Po (Alessandria), costituita per rogito Grano in data 6 giugno 1968, rep. n. 19491, reg. soc. n. 5516;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Cotransit a r.l., in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 6 ottobre 1977, rep. n. 88608, reg. soc. n. 2027;

5) società cooperativa edilizia Regione Campania Grumo Nevano 63 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 5 febbraio 1974, rep. n. 199528, reg. soc. n. 674;

6) società cooperativa edilizia Regione Campania n. 520 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 3 luglio 1974, rep. n. 268922, reg. soc. n. 1751;

7) società cooperativa edilizia Certezza a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 6 settembre 1974, rep. numero 191160, reg. soc. n. 1680;

8) società cooperativa edilizia Serenità a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 8 giugno 1977, rep. n. 71271, reg. soc. n. 1233;

9) società cooperativa edilizia Nuovo Quartiere cooperativa edilizia a r.l., in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 19 giugno 1970, rep. n. 23796, reg. soc. n. 595;

10) società cooperativa edilizia Avvenire a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 6 settembre 1974, rep. numero 191159, reg. soc. n. 1679;

11) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 155 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 4 marzo 1974, rep. n. 199776, reg. soc. n. 1945;

12) società cooperativa edilizia Pineta Grande Castelvolturno a r.l., in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 6 febbraio 1969, rep. n. 28038, reg. soc. n. 139;

13) società cooperativa edilizia Regione Campania n. 524 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 3 luglio 1974, rep. n. 268926, reg. soc. n. 1755;

14) società cooperativa edilizia Stefania a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 19 luglio 1975, rep. n. 65038, reg. soc. n. 1805;

15) società cooperativa mista E.C.O.A.S.S.I.S.T. - Ente per l'assistenza all'economia produttiva a r.l., in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 30 settembre 1977, rep. n. 88582, reg. società n. 1981;

16) società cooperativa edilizia Regione Campania 511 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 14 giugno 1974, rep. n. 268826, reg. soc. n. 1373;

17) società cooperativa mista Napoli 2001 società cooperativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 25 luglio 1977, rep. n. 914300, reg. soc. n. 254;

18) società cooperativa edilizia L'Informazione a r.l., in Napoli, costituita per rogito Luigi Maddalena in data 22 luglio 1966, rep. n. 231728, reg. soc. n. 564;

19) società cooperativa di produzione e lavoro UN.AR.ED. - Unione artigiani edili a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 20 dicembre 1974, rep. n. 67387, reg. soc. n. 207;

20) società cooperativa edilizia Regione Campania 523 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 3 luglio 1974, rep. n. 268925, reg. soc. n. 1754;

21) società cooperativa edilizia Pietro Calvi a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 17 ottobre 1956, rep. n. 2108, reg. soc. n. 447/*bis;*

22) società cooperativa edilizia Regione Campania 521 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 3 luglio 1974, rep. n. 268923, reg. soc. n. 1752;

23) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 8ª (ottava) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 26 marzo 1976, rep. n. 440586, reg. soc. n. 877;

24) società cooperativa edilizia CEP-Sud a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 20 febbraio 1975, rep. n. 67805, reg. soc. n. 514;

25) società cooperativa consumo La Proposta a r.l., in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 13 luglio 1977, rep. n. 12565, reg. soc. n. 1648/77;

26) società cooperativa mista ISTRIFOM - Istituto di studi di ricerca e formazione del Mezzogiorno a r.l., in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 31 marzo 1977, rep. n. 68026, reg. soc. n. 948;

27) società cooperativa edilizia Daniela a r.l., in Napoli, costituita per rogito di Giovine in data 29 marzo 1973, rep. n. 977, reg. soc. n. 1082;

28) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 171 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 4 marzo 1974, rep. n. 199792, reg. soc. n. 1568;

29) società cooperativa edilizia Maria Giovanna a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tirone in data 22 novembre 1968, rep. n. 260, reg. soc. n. 735;

30) società cooperativa edilizia Serenitas a r.l., in Napoli, costituita per rogito D'Alessandro in data 11 luglio 1963, rep. n. 89081, reg. soc. n. 515;

31) società cooperativa edilizia La Rinascita a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 25 settembre 1975, rep. n. 16380, reg. soc. n. 1541;

32) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 28ª (ventottesima) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 23 aprile 1974, rep. n. 441612, reg. soc. n. 1057;

33) società cooperativa edilizia Regione Campania Napoli 394 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 7 ottobre 1974, rep. n. 200915, reg. soc. n. 100;

34) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 169 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 4 marzo 1974, rep. n. 199790, reg. soc. n. 1574;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Universo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tirone in data 18 dicembre 1975, rep. n. 8402, reg. soc. n. 177;

36) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 31ª (trentunesima) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 14 maggio 1974, rep. n. 442464, reg. soc. n. 1095;

37) società cooperativa edilizia Campani nel Mondo a r.l., in Napoli, costituita per rogito d'Orsi in data 7 marzo 1977, rep. n. 67325, reg. soc. n. 775;

38) società cooperativa edilizia Parco Centauro a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iaccarino in data 7 giugno 1976, rep. n. 17144, reg. soc. n. 1137;

39) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 2ª (seconda) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 20 marzo 1974, rep. n. 440314; reg. soc. n. 851;

40) società cooperativa edilizia S. Salvatore a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 11 aprile 1973, rep. n. 13293, reg. soc. n. 1029;

41) società cooperativa di consumo Gruppo di Acquisto Baranese a r.l., in Barano d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Sica in data 14 luglio 1974, rep. n. 64092, reg. soc. n. 1690;

42) società cooperativa edilizia Sacrificio e lavoro a r.l., in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito Raiola in data 2 aprile 1959, rep. n. 170, reg. soc. n. 197.

(6347)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 204 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 27 ottobre 1981, n. 6411/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Ortoglicin*	20505	S.A.L.F. S.p.A., via D'Alzano n. 12, Bergamo, codice fiscale 00226250165
2	*Emopurene*	15327	Magis farmaceutici S.r.l., viale Europa n. 36/38, Brescia, codice fiscale 00312600174
3	*Unguento Lucianna,* in tutte le sue preparazioni	3159	Lab. farm. D. Lucianna del dr. Nicola Perrino, via S. Rocco n. 57, Ceglie Messapico (Brindisi)
4	*Ledercillina parenterale,* in tutte le sue preparazioni	1805 1805/1 1805/2	Cyanamid Italia S.p.A., XV Strada, 6/A, zona industriale, Catania, codice fiscale 00130300874
5	*Fitofosforo B/1*	4623	Fallimento ditta Amelix Ist. farmaco bioch. toscano, codice fiscale 0042730488 (curatore fallimentare: dott. Mario Alberto Marrucchi, via delle Mantellate n. 2/9, Firenze)
6	*Ronbil,* in tutte le sue confezioni	6000	Eli Lilly Company di Indianapolis (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Eli Lilly Italia S.p.A., via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 00426150488
7	*Citronal,* in tutte le sue confezioni e preparazioni	13668 13668/B	Eufarma S.p.A., via Panche, 44, Firenze, codice fiscale 00394280481
8	*Mialgone,* in tutte le sue preparazioni . . .	11101 11101/A	Id.
9	*Pulmosanolo*	7021	Id.
10	*Fumidil,* in tutte le confezioni	9026	Abbott S.p.A., Campoverde (Latina), cod. fisc. 0076670595
11	*Agedal,* in tutte le confezioni e preparazioni .	22917 22917/1 22917/2 22917/A	Bayer AG di Leverkusen (Germania) rapp. in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.A., viale Certosa, 126 (Milano), codice fiscale 05849130157
12	*Lysembrio,* in tutte le sue preparazioni . . .	1301 1301/1	Lab. prodotti biologici Braglia, via dei Lavoratori, 54, Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale 00738480151
13	*Bilergon*	12535	Limas S.p.A., con sede in Milano, via S. Camillo De Lellis, 1 ora della ditta Achille Brioschi e C. S.p.A., Strada Padana Superiore, 290, Vimodrone (Milano), codice fiscale 04822240159
14	*Gine spray,* in tutte le confezioni	20152 20152/A	Id.
15	*Lactostatin*	12012	Id.
16	*Mandelina,* in tutte le preparazioni e confezioni	8705 8705/A 8705/B	Id.
17	*Oleaciclina*	14243	Id.
18	*Rauvolfillina,* in tutte le confezioni e preparazioni	9612 9612/B	Id.
19	*Testandriol,* in tutte le preparazioni	11572 11572/1 11572/A 11572/A-1	Id.
20	*Tirandiol*	12973	Id.
21	*Clistin*	16200/A	Cilag Chemie Italiana S.p.A., via Palmanova, 67, Milano, codice fiscale 00723630158
22	*Catanil*	15276	Istituto De Angeli S.p.A., via Serio, 15, Milano, codice fiscale 00714730157
23	*Isopas*	7377	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
24	*Emtryl*, uso veterinario, in tutte le confezioni	20804	Farmaitalia C. Erba S.p.A., via Imbonati, 24, Milano, codice fiscale 00775960156
25	*Farmocaina*, in tutte le sue confezioni . . .	1547	Id.
26	*Rofeina*	2143	Id.
27	*Subtosan*	2165	Id.
28	*Testosterone*, uso veterinario	828/A	Id.
29	*Vermion*, uso veterinario, in tutte le confezioni	20746	Id.
30	*Vinutrina*	1089	Gruppo Lepetit S.p.A., via R. Lepetit, 8/10, Milano, codice fiscale 00795960152
31	*Polamivet - L*	23925	Hoechst AG di Francoforte sul Meno (RFT) rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.A., via M.V. Traiano, 18, Milano, codice fiscale 00849620158
32	*Emogen* compresse	19294	Italchemi S.r.l. - Istituto chimico farmac., corso Porta Vittoria 31, Milano
33	*Encelad antibiotico*	20388/A	Id.
34	*Guanexil*, in tutte le sue preparazioni . . .	17814 17814/A	Id.
35	*Biolactis vitaminico*	17397/A	Ital Suisse Co. S.a.s., via Binasco, 54, Casarile (Milano), codice fiscale 00758180152, socio accomandatario: signor Giancarlo Ceroni, nato ad Acquasparta (Terni) il 7 ottobre 1935, sesso maschile, residente in Vernate (Milano), via Castelmerlino s.n.c. codice fiscale CRN GOR 35R 07A 045V
36	*Ciclum*, in tutte le confezioni e preparazioni	21221 21221/A	Id.
37	*Cortipred*	13971	Id.
38	*Gastroneurol*	15262	Id.
39	*Idrosol balsamico*	679/A	Id.
40	*Monofosfor B/12*	20618 20618/1	Id.
41	*Neo panalgyl*, in tutte le sue preparazioni . .	19744 19744/A	Id.
42	*Neospasmina*, in tutte le confezioni e preparazioni	16787 16787/A	Id.
43	*Oropenil*, in tutte le sue confezioni	13460	Id.
44	*Penbiovit*	15633	Id.
45	*Raicortin*	13662	Id.
46	*Testepato*	19680	Id.
47	*Testirene*, in tutte le sue preparazioni . . .	5218 5218/1	Id.
48	*Tetra B Complex*, in tutte le confezioni e preparazioni	20912 20912/1	Id.
49	*Tetralidina*, in tutte le confezioni e preparazioni	17934 17934/1	Id.
50	*Vibetamin*	15173 15173/1	Id.
51	*Furagen*, in tutte le preparazioni	22530 22530/A	Kalopharma S.r.l., con sede in Settimo Milanese (Milano), via Montanara, 2, già della ditta Farminter Dammas S.r.l., con sede in Roma, via F. Bernardini, 21, codice fiscale 00395370588
52	*Neo - Tiazovuli*	5797	Midy S.p.A., via Piranesi, 38, Milano, cod. fisc. 00730870151

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
53	*Permaco* uso veterinario	15828 15828/1	Aspro-Nicholas Ltd di Slough-Bucks (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Nicholas S.p.A., con sede in Milano, via Staro n. 4
54	*Spastipax*	17191	Id.
55	*Fluoroneomicil*	13987	Poli Industria chimica S.p.A., Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale 00746490150
56	*Infor*	23111 23111/A	Id.
57	*Mirised,* in tutte le sue confezioni	18878	Id.
58	*Pellesteran,* in tutte le confezioni e preparazioni	22156 22156/A 22156/B	Id.
59	*Psicodin*	4900	Id.
60	*Butiflex*	19515	RBS Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.A., via A. Kuliscioff, 6, Milano, codice fiscale 00795210152
61	*Octilasi*	12599	Id.
62	*Hydantal*	3462	Sandoz S.p.A., via Aronati, 1, Milano, cod. fisc. 00750010159
63	*Litolys*	20374	Scharper S.p.A., per l'Industria farmaceutica, via Montenapoleone, 27, Milano, codice fiscale 00823890157
64	*Solvan*	15510	Simes S.p.A., via Bellerio, 41, Milano, cod. fisc. 00741600159
65	*Otoplen* gocce	23032	SPA - Società prodotti antibiotici S.p.A., via Biella, 8, Milano, codice fiscale 00747030153
66	*Evogal*	5003	Dr. L. Zambeletti S.p.A., Barenzate (Milano), codice fiscale 00772120150
67	*Vaginolo* pomata per uso veterinario	8390	Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo, 30, Parma, codice fiscale 00164430340
68	*Algantin*	19694	Italchemi S.r.l., San Polo di Torrile, (Parma) S.S. Asolana km. 11,2 codice fiscale 00737380154
69	*Fosfor glucalcio*	3096	Id.
70	*Salbiolo,* in tutte le confezioni e preparazioni	3433 3433/1 3433/2 3433/3	Id.
71	*Adenemina*	19098	Laboratori Guidotti e C. S.p.A., via Trieste, 40, Pisa, codice fiscale 00186880506
72	*Atenadon*	15599	Id.
73	*Guidazide*	9871	Id.
74	*Idrossirubrin* 1000	17367/1	Id.
75	*Piradenile*	11615	Id.
76	*Riladone*	19017/A	Id.
77	*Posterisan,* in tutte le confezioni e preparazioni	6025 6025/A	Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmBh Berlino (Germania) rappresentata in Italia dalla Caber Lab. bio-chimico S.a.s., via Trieste, 42, Ravenna, cod. fisc. 00070340393
78	*Covergin*	23069	Farmacosmici S.r.l., via Cervino, 7, Roma, codice fiscale 00399780584
79	*Sterocalcio* colloidale, in tutte le sue confezioni	9529/A 9529/B 9529/C	Id.
80	*Superthiol,* in tutte le sue preparazioni	17061 17061/1 17061/A 17061/B 17061/C	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
81	*Epidosin*, in tutte le confezioni e preparazioni	11384 11384/B	Kali-Chemie AG di Hannover (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Farmades S.p.A., via Tor Cervara, 282, Roma, codice fiscale 00400380580
82	*Bromostrontiuran*, in tutte le sue preparazioni	11777 11777/A	Endopharm Frankfurter Arzneimittelfabrik G.N.B.H. di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Farmetical S.r.l., viale Parioli, 73, Roma
83	*Dipiperon*	21854	Janssen Pharmaceutica di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Janssen Farmaceutici S.p.A., viale del Caravaggio, 107, Roma
84	*Pantosen*	19624	Dr. Giacomo Leopardi, via F. Martini, 16, Roma
85	*Bioattivatore*, in tutte le confezioni e preparazioni	10258 10258/1	Made Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1010, Roma, codice fiscale 03240960587
86	*Novosulfina*, in tutte le confezioni e preparazioni	16975 16975/A	Medosan S.p.a., via Pontina km. 28, Pomezia (Roma), codice fiscale 00651240582
87	*Emocitro*	11225/1	S.A.R.M. - Società antica ritrovati medicinali S.r.l., via Tiburtina, 1496, Roma, codice fiscale 00391650587
88	*Levucillina - V*	13486	Id.
89	*Ormeno*	5372	Id.
90	*Enziser*	17652/A	Istituto farmacologico Serono S.p.A., via Casilina, 125, Roma, codice fiscale 00399800580
91	*Ergonciclina - VI*	11735	Id.
92	*Glicotron Serono*, in tutte le confezioni . .	12221	Id.
93	*Mebetide*	20376	Id.
94	*Ifaron*, in tutte le sue preparazioni	21433	Cassella-Riedel Pharma GmBh di Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata in Italia dalla SIR - Lab. chimico biologico ora Farmades, via Tor Cervara, 282, Roma, codice fiscale 00400380580
95	*Diurofil*	2362	Lab. farmacogeno A.F.O.M., via Basilica, 5, Torino, codice fiscale 00462580010
96	*Apromidina*, in tutte le preparazioni e confezioni	17759 17759/A 17759/B 17759/B-1	Importex chimici farmaceutici S.p.a., via Flavia, 122, Trieste, codice fiscale 00047510326
97	*Ebimar Al*, in tutte le confezioni	17081/A	Id.
98	*Globociclina*, in tutte le confezioni	21622	Id.
99	*Hepatevan e Hepatevan Tota*, in tutte le loro confezioni e preparazioni	5711 5711/A	BDH Pharmaceuticals Ltd, Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., via Flavia, 122, Trieste cod. fisc. 00047510326
100	*Dynaprin*, in tutte le confezioni e preparazioni	18065 18065/A	Lab. chim. biologico Jacopo Monico S.r.l., via Orlanda, Ponte Pietra, 10, Venezia-Mestre, cod. fisc. 00228650273
101	*Clupazide*	14010	M. Rocchetto e C. S.n.c. Lab. farmaco biologico S.A.I.S., via Grazioli, 2, Venezia-Mestre cod. fisc. 00165620279
102	*Monocalciol vitaminico*	2973/A-1	Id.
103	*Activase*	18193	Id.
104	*Tioliver*, in tutte le confezioni e preparazioni	13147/1 13147/A 13147/B	Id.
105	*Vitamina «E» Sais*	7086	Id.
106	*Isticilina*	13828	Ankerfarm S.p.A., viale Lombardia, 5, Cinisello Balsamo, Milano, ora della ditta Duncan farmaceutici S.p.a., via Fleming, 2, Verona, codice fiscale 00455000232
107	*Micovete*	12908	Zambon farmaceutici S.p.a., via Cappuccini, 40, Vicenza, codice fiscale 00691950240

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1981-82

Con decreto 29 ottobre 1981 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 550 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1981-82, di cui alla delibera adottata in data 31 agosto 1981 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(6790)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 888-MI »: Worldmetal S.r.l., in Milano (due punzoni smarriti);

« 1058-MI »: Abbondio Angelo, in Milano (un punzone smarrito).

(6812)

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ha restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Padova:

« 109-PD »: Argenteria Forin di Gambaro Franco e Forin Narciso, in Noventa Padovana.

(6813)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca C. Steinhauslin & C., società per azioni, in Firenze.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 19 novembre 1981, i signori dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, prof. Paolo Ferro-Luzzi, nato a Roma il 14 maggio 1937, prof. Mario Alberto Marrucchi, nato a Castelfiorentino (Firenze) il 6 dicembre 1935, sono nominati commissari straordinari ed i signori prof. Umberto Bertini, nato a S. Giuliano Terme (Pisa) il 27 settembre 1936, prof. Sergio Corallini, nato ad Acquasparta (Terni) il 29 agosto 1936, dott. Gino Salvini, nato a Parma il 10 agosto 1911, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca C. Steinhauslin & C., società per azioni, con sede legale in Firenze, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6847)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a sette posti di commesso, nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 30 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7 del luglio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1981, registro n. 4, foglio n. 311, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1979.

(6799)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a otto posti di commesso, nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 30 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7 del luglio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1981, registro n. 4, foglio n. 383, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a otto posti di commesso in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1979.

(6798)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

A rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1981 si precisa che l'assegnazione dei candidati alle due commissioni costituite per il raggruppamento n. 41 — I tornata dei giudizi di idoneità a professore associato — è così modificata:

prima commissione da Visocchi Paola a Fuga Fabrizio;
seconda commissione da Fulvi Fulvio a Turco Angelo.

(6797)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1981, n. **69**.
Norme sul sistema formativo regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 26 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e finalità

La regione Umbria, nel quadro dei principi stabiliti nella legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616, organizza e disciplina con la presente legge le attività di formazione e di orientamento professionale e le iniziative rivolte all'educazione permanente della popolazione, quali settori di intervento di un unitario sistema formativo regionale.

Il sistema formativo regionale:

a) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini e realizza, anche attraverso forme di integrazione e interazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie;

b) è un servizio di interesse pubblico, che opera nel quadro della programmazione regionale come strumento collegato all'evoluzione dell'occupazione, dei bisogni formativi e dell'organizzazione del lavoro, nei settori pubblici e privati produttivi di beni e servizi, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta;

c) è inoltre un servizio con cui la pubblica amministrazione eleva la capacità professionale dei suoi operatori attraverso iniziative di formazione continua che, prima e dopo l'accesso al posto di lavoro, consentono l'adeguamento della professionalità all'evoluzione della domanda sociale dei servizi.

Art. 2.
Quadro degli interventi

La regione organizza il sistema formativo regionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative, in particolare promuovendo e coordinando:

a) attività e servizi di documentazione, aggiornamento, studio, progettazione e sperimentazione nella materia disciplinata dalla presente legge;

b) interventi diretti alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi di ogni settore occupazionale e ad ogni livello tecnico-professionale, ivi compresi gli interventi specificati nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli di competenza regionale previsti dalle leggi dello Stato per l'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio di specifiche attività professionali, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria;

c) interventi e iniziative collegati alle esigenze di riequilibrio socio-economico della regione connesse in particolare a prolungati periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, o a fenomeni di mobilità e di riconversione di manodopera, di ristrutturazione o creazione di posti di lavoro, o di rientro di lavoratori emigrati, anche quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;

d) interventi per la qualificazione, la specializzazione e la prima occupazione degli iscritti alle liste di collocamento che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o di laurea ovvero non abbiano concluso gli studi medio-superiori o universitari e che non posseggano qualifiche professionali adeguate a concrete offerte di impiego;

e) iniziative di sperimentazione di modalità di formazione concordate con le competenti autorità scolastiche e con l'I.R.R.S.A.E., strutturate secondo un modello di interazione e integrazione tra il sistema scolastico e quello professionale, al fine di far conseguire agli studenti dei trienni della scuola secondaria superiore, con il concorso integrato della scuola e dei servizi o delle altre strutture messe a disposizione della Regione, competenze di professionalità di base suscettibili di ulteriore specializzazione, attraverso corsi brevi, attinenti ai settori lavorativi ove si verifichi il fabbisogno; nonché iniziative di sperimentazione di uscite dal biennio (o dai bienni) della scuola secondaria statale in corsi brevi di formazione professionale, e di successivi rientri nel sistema scolastico, con utilizzazione dei crediti formativi, in collaborazione con gli organi statali e secondo le modalità previste dall'ordinamento scolastico;

f) iniziative per la professionalizzazione dei disabili e dei disadattati e la loro ulteriore integrazione od il rientro nel sistema scolastico, anche mediante interventi di assistenza psichica, tecnica e sanitaria e opportuni adattamenti della didattica e della situazione organizzativa ed operativa, da realizzarsi con il concorso degli enti locali, della scuola, delle strutture socio-sanitarie, nonché di cooperative, imprese o aziende artigiane;

g) attività di formazione professionale dei detenuti, favorendone l'inserimento negli interventi formativi ordinari, in collaborazione e d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia;

h) iniziative per la formazione e l'aggiornamento ricorrente secondo obiettivi e metodologie comuni dei dipendenti della Regione e degli enti locali, nonché del personale impiegato nei diversi settori di intervento e nei diversi livelli di professionalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle diverse proposte formative previste dalla programmazione regionale;

i) iniziative e servizi per l'orientamento professionale della popolazione, finalizzati a una scelta autonoma e consapevole per il primo inserimento nell'attività lavorativa, nonché alla mobilità, all'interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati e all'inserimento dei lavoratori immigrati o rientrati dall'emigrazione;

l) interventi, campagne e sperimentazioni di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione, finalizzati all'acquisizione di conoscenze utili a un più consapevole inserimento del cittadino nella vita sociale ed al miglioramento delle sue capacità professionali.

Art. 3.
Funzioni di programmazione

Le funzioni di programmazione del sistema formativo regionale concernono l'elaborazione e l'approvazione di programmi pluriennali e piani annuali degli interventi di cui al precedente articolo.

Le funzioni di programmazione sono esercitate dalla Regione, nel quadro degli obiettivi della programmazione nazionale e del piano regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all'evoluzione territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati permanentemente da un osservatorio organizzato nell'ambito degli uffici della giunta regionale ai sensi della legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, in collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il concorso degli enti locali e delle forze sociali.

Le funzioni di programmazione sono altresì esercitate tenuto conto degli andamenti della scolarizzazione ed in coerenza con il sistema scolastico generale, quale risulta dalle leggi statali, dagli orientamenti di riforma e dalle esperienze di sperimentazione in atto.

Per quanto concerne, in particolare, la formazione continua degli operatori socio-sanitari e l'aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario, nonché l'educazione sanitaria della popolazione, le funzioni di programmazione sono esercitate nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario regionale.

La Regione, nella programmazione e pianificazione degli interventi, terrà conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell'impresa, nonché degli specifici bisogni di formazione di soci di cooperative.

Gli interventi a favore dei lavoratori agricoli sono programmati tenuto conto delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi, in collegamento con la programmazione unitaria dei servizi di sviluppo agricolo, e con il concorso dell'Ente di sviluppo agricolo nell'Umbria.

Nella fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano degli interventi la Regione, attraverso l'osservatorio di cui al precedente secondo comma, promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, con i distretti scolastici, con gli enti locali, le camere di commercio, con gli enti previdenziali e assicurativi, nonché con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei datori di lavoro e del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, con gli ordini professionali e con gli enti e le associazioni con finalità formative e sociali.

Art. 4.

Programma pluriennale

La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, predispone un programma pluriennale per gli interventi attuativi del sistema formativo regionale, nel quale sono indicati:

a) gli obiettivi generali da conseguire, in relazione al carattere unitario e intersettoriale del sistema formativo;

b) le priorità degli interventi, riferite alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio-economico indicate dalla programmazione regionale, con le relative indicazioni di spesa;

c) gli indirizzi della programmazione didattica in materia di formazione e orientamento professionale e i campi di iniziativa in materia di educazione permanente;

d) i criteri e le modalità per la formulazione dei piani annuali;

e) gli investimenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di strutture per le attività di cui alla presente legge, e per dotarle di idonee attrezzature.

Il programma dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilità.

Il programma pluriennale è approvato dal consiglio regionale ed è attuato ed aggiornato mediante i piani annuali di cui agli articoli 7, 21, e 23 della presente legge.

Art. 5.

Delega delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative relative al coordinamento territoriale delle proposte formative, all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione ed orientamento professionale approvati dal consiglio regionale, sono delegate ai comuni riuniti nelle associazioni intercomunali per gli ambiti territoriali di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 e nelle comunità montane per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, la delega di cui al precedente comma avrà efficacia dal momento dell'adeguamento organizzativo e funzionale delle associazioni stesse all'esercizio dei compiti relativi, in particolare alla gestione dei servizi sociali di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione con propria legge.

Le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli interventi di formazione degli operatori socio-sanitari e di educazione sanitaria della popolazione sono esercitate dai comuni, per mezzo delle Unità sanitarie locali.

La Regione può sostituirsi agli enti delegati in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto o nell'erogazione di un servizio inerente le funzioni delegate, previa fissazione di un congruo termine per provvedere.

Art. 6.

Competenze della Regione

Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:

a) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;

b) la presentazione e l'autorizzazione alla presentazione agli organi della CEE, tramite i competenti Ministeri, dei progetti di formazione per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;

c) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 8, terzo comma;

d) la vigilanza e il controllo sulla realizzazione dei piani e sulla attività privata di istruzione artigiana e professionale.

La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con le province, l'università, altri enti od istituti specializzati, imprese e loro consorzi, iniziative di rilevante interesse che non risultino realizzabili da parte degli enti delegati, nonché attività e servizi di documentazione, studio, progettazione, sperimentazione e aggiornamento finalizzati al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge.

Presso il dipartimento servizi sociali è istituito un gruppo di coordinamento interdipartimentale per il sistema formativo regionale, con il compito di coordinare ricerche, nella materia di cui alla presente legge, anche ai fini della predisposizione del programma pluriennale e dei piani annuali, e di coadiuvare la giunta regionale nelle funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei piani.

Titolo II

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7.

Piano annuale delle attività di formazione professionale

Ciascuna associazione intercomunale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma pluriennale e con l'apporto consultivo dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, formula la proposta di piano annuale delle attività di formazione professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza.

Le proposte per il piano annuale, da presentarsi alla giunta regionale entro il mese di febbraio, devono indicare, in ordine di priorità, tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari e quelli per i quali sia richiesto il riconoscimento, l'assenso o la presa d'atto della Regione ai sensi dei successivi articoli 9, 10 e 11.

Per ciascun intervento devono essere specificati, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge:

a) gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui è finalizzato, i programmi e gli ordinamenti didattici;

b) la tipologia e la durata dei corsi;

c) l'ente gestore, il comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento, i locali e le attrezzature tecnico-didattiche impiegate per l'espletamento dell'attività;

d) la quantità e le caratteristiche dell'utenza e la previsione di spesa per strutture, attrezzature e personale, con la distinzione tra attività direttamente gestite e attività da realizzare in convenzioni ai sensi dell'art. 8.

Il piano annuale delle attività di formazione professionale è predisposto dalla giunta regionale sulla base delle proposte presentate dalle associazioni intercomunali.

La proposta di piano annuale indica altresì le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità da realizzarsi nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti dalla Regione.

La proposta di piano annuale della giunta regionale indica inoltre:

a) le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell'art. 6, secondo comma;

b) i finanziamenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e la acquisizione di attrezzature per la formazione professionale;

c) la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell'appovazione del piano;

d) l'ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative sulla base di specifici progetti di attività di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione.

Il consiglio regionale approva, entro il mese di luglio, il piano annuale con le relative ripartizioni dei finanziamenti tra i soggetti attuatori degli interventi.

Il piano annuale contiene l'elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al precedente terzo comma ed il relativo finanziamento.

L'ammontare del finanziamento è determinato sulla base di parametri aggiornati annualmente dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 8.

Modalità di attuazione delle attività di formazione professionale

Le attività di formazione professionale comprese nel piano annuale sono organizzate e realizzate direttamente dalle associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, ovvero, d'intesa con esse ed anche in concorso tra loro, dalle province, dai singoli comuni o dagli altri enti pubblici che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei.

A tal fine, le associazioni intercomunali e gli altri Enti di cui al precedente comma possono avvalersi, mediante convenzione, del concorso dell'Università, delle scuole statali, degli enti regionali o di altri enti od istituti specializzati, possono prendere altresì accordi e stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per assicurarsi le prestazioni di personale particolarmente specializzato, nonchè per la realizzazione, mediante loro attrezzature e servizi, di periodi di tirocinio pratico o di specifiche esperienze operative, purché non finalizzi a scopi di produzione aziendale o alla commercializzazione degli eventuali manufatti.

Per la realizzazione delle attività formative, le associazioni Intercomunali e gli altri enti di cui al primo comma, avendo interamente utilizzato le strutture pubbliche esistenti ed operato, ove necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale si avvalgono, mediante convenzione, delle strutture di enti, associazioni e centri privati i quali siano emanazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori dipendenti o autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere cooperativo o con finalità formative e sociali, ed i quali concorrano alla realizzazione delle finalità della programmazione regionale in materia di formazione professionale.

Per essere ammessi alla stipula delle convenzioni, i soggetti privati di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti condizioni:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, avvalendosi di quello ricompreso nelle graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 17;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della Regione anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sull'applicazione della convenzione;

8) garantire i diritti degli allievi ai sensi del successivo art. 15.

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi formativi, i soggetti privati, d'intesa con la Regione, potranno accedere mediante convenzione alle strutture, ai servizi e alle attrezzature dell'Università, di scuole, di enti od istituti specializzati, ovvero di imprese e loro consorzi.

Art. 9.

Corsi riconosciuti e non finanziati

Possono ottenere il riconoscimento da parte della Regione e l'inserimento nel piano annuale, purché conformi agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione regionale, corsi di formazione professionale finanziati, organizzati e gestiti da enti pubblici in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, punti 2), 4), 7) e 8) della presente legge.

I soggetti interessati devono avanzare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno per il successivo anno formativo alla giunta regionale, tramite l'associazione intercomunale competente per territorio, indicando, per ciascun corso, gli elementi previsti al terzo comma dell'art. 7, nonché l'ammontare della retta eventualmente richiesta agli allievi, i requisiti di ammissione e quelli del personale insegnante.

I corsi riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

La giunta regionale può disporre con provvedimento motivato la revoca del riconoscimento qualora rilevi il venire meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello svolgimento delle attività formative.

Art. 10.

Assenso per attività formative volontarie

L'assegno agli enti pubblici per lo svolgimento delle attività volontarie di formazione professionale di cui all'art. 41, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concesso dalla giunta regionale su richiesta degli enti interessati, con le stesse procedure e alle condizioni previste nel precedente articolo.

Art. 11.

Presa d'atto di corsi liberi

Possono ottenere la «presa d'atto» da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole e enti privati o da imprese nell'ambito dei propri programmi produttivi, purché in armonia con le indicazioni della programmazione regionale.

I soggetti promotori devono inoltrare le relative proposte alle associazioni intercomunali entro la data del 31 dicembre di ogni anno per il successivo anno formativo.

Le proposte di cui al precedente comma devono indicare:

a) la finalità e le motivazioni della iniziativa;

b) i requisiti di ammissione degli allievi;

c) i contenuti e i programmi didattici, i profili professionali, la durata e gli orari dei corsi;

d) l'elenco del personale preposto ai corsi;

e) le assicurazioni stipulate a favore degli allievi;

f) le strutture e le attrezzature impiegate, con planimetria dei locali e dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme d'igiene e sicurezza;

g) il numero degli iscritti, nonché i limiti minimi e massimi d'iscrizione per l'attuazione di ciascun corso;

h) le previsioni di spesa, le quote di iscrizione e ogni altro onere a carico dei partecipanti e i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi.

Il personale impiegato nei corsi, assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.

La «presa d'atto» ha efficacia annuale e può essere revocata qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.

A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente articolo viene rilasciato, previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto su modello approvato dalla giunta regionale, vistato su richiesta del soggetto promotore dal presidente della giunta o suo delegato.

L'attestato di cui al comma precedente non ha validità giuridica agli effetti di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La Regione esercita sui corsi liberi comunque effettuati l'attività di vigilanza di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 12.

Programmazione didattica

Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

I corsi sono articolati in uno o più cicli fino ad un massimo di quattro, di durata non superiore a seicento ore ciascuno. Gli allievi si inseriscono nei corsi al ciclo adeguato alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute. Al termine di ogni ciclo dovranno essere verificate le conoscenze e le capacità professionali conseguite.

Ogni intervento formativo non può superare la durata complessiva di 2400 ore nel limite di due anni. Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro.

Ai limiti di durata di cui al comma precedente si può derogare per gli interventi rivolti a particolari categorie o al conseguimento di specifici titoli professionali, disciplinati da norme statali.

Art. 13.

Alternanza di studio e lavoro - Tirocinio

Le attività di formazione professionale rivolte ai lavoratori dipendenti al fine di consentire il conseguimento di un attestato di qualifica o di specializzazione, ovvero l'acquisizione di conoscenze utili all'elevazione della personalità, al miglioramento delle qualità professionali o al conseguimento di un titolo di studio, nonché quelle rivolte agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono realizzate mediante l'alternanza della esperienza di lavoro con quella di studio, compiuta in orario di lavoro nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Gli interventi di cui all'art. 2, lettera *d*) della presente legge, specie se diretti alla creazione di manodopera qualificata con particolare riferimento alle attività artigianali di rilevante interesse storico-artistico, culturale e tradizionale, possono essere realizzati in tutto o in parte mediante esperienze di tirocinio pratico presso imprese o aziende artigiane, secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento di attuazione della presente legge.

Le associazioni intercomunali e gli altri enti di cui al primo comma dell'art. 8, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, possono prendere accordi e stipulare convenzioni con categorie di datori di lavoro, singole imprese o aziende artigiane al fine di agevolare la realizzazione delle esperienze formative ai sensi dei precedenti commi.

La Regione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può disporre, nell'ambito dei piani annuali, l'erogazione di provvidenze a favore degli allievi che subiscano riduzioni nella retribuzione in relazione ad esperienze formative basate sul part-time nonché l'erogazione di contributi a favore delle imprese e delle aziende artigiane per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, compiuti in orario di lavoro.

Art. 14.

Prove finali e attestati

Agli allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi viene rilasciato un attestato di frequenza.

I corsi diretti al conseguimento di qualifiche, specializzazioni o abilitazioni professionali si concludono tramite prove finali dirette all'accertamento dell'idoneità degli allievi ammessi a sostenerle, da svolgersi in conformità con i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e con le disposizioni di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettera *a*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'art. 6), lettera *q*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le prove finali si svolgono di fronte a una commissione esaminatrice nominata dalla giunta regionale secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 14, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato dal presidente della giunta regionale o suo delegato un attestato di qualifica o specializzazione, o un titolo di abilitazione professionale, validi ai fini dell'avviamento al lavoro e dello inquadramento aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I titoli di cui al precedente comma sono altresì validi, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, ai fini della facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento e costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento, procede all'assunzione delle necessarie iniziative nei confronti degli organi competenti ai fini del riconoscimento degli attestati conseguiti all'estero da lavoratori italiani rientrati dall'emigrazione e dell'eventuale loro equiparazione alle qualifiche riconosciute nell'ordinamento nazionale.

Art. 15.

Diritti degli allievi

Alle iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani nonché gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in possesso dei requisiti specificati per ciascun tipo di intervento e nei limiti dei posti disponibili.

L'accesso ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni è determinato sulla base di una graduatoria degli aspiranti, predisposta dal soggetto attuatore dell'iniziativa formativa secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, salvo i corsi di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, sono gratuiti; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e i materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attività formativa e sono altresì erogati i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77

Il piano annuale determina i casi e le modalità con cui potranno essere attribuite agli allievi particolari provvidenze o l'indennità di frequenza.

Ai partecipanti è inoltre garantita l'assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali o ricreative connesse all'esperienza formativa.

I contenuti dei diversi tipi di corso e le modalità di accesso ai corsi stessi sono determinati in modo da impedire qualsiasi forma di discriminazione tra gli allievi, basata sul sesso.

Per gli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, gli enti gestori assumono tutte le iniziative idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche da attuarsi a cura della competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.

Art. 16.

Controllo sociale delle attività

Il controllo sociale della gestione delle attività di formazione professionale di norma è assicurato da parte di ciascun ente gestore attraverso la costituzione di un apposito comitato composto da rappresentanti dell'ente gestore e degli enti locali competenti per territorio, delle organizzazioni sindacali, delle categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e degli allievi, integrato, a seconda dei casi, da esperti competenti per materia.

Tale comitato:

a) collabora alla programmazione, organizzazione e coordinamento delle proposte formative;

b) fa proposte per la formulazione dei programmi didattici;

c) concorre alla gestione delle attività formative secondo le norme stabilite nella presente legge e nel regolamento per la sua attuazione.

Gli enti gestori garantiscono altresì agli allievi e ai docenti l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione e sperimentazione didattica.

Art. 17.

Personale della formazione professionale

Per lo svolgimento delle attività formative, gli enti di cui al primo comma dell'art. 8 si avvalgono di personale docente e amministrativo proprio in possesso dei necessari requisiti e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalle norme sulla mobilità del personale.

In attesa della determinazione degli organici del personale occorrente per l'attuazione delle attività formative da parte degli enti delegati e dell'avvio delle procedure per lo svolgimento di concorsi ai fini della copertura dei posti vacanti, qualora il personale di cui al comma precedente risulti insufficiente, gli enti si avvalgono di personale compreso nella graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale a tempo indeterminato di cui al successivo art. 19 e nella graduatoria degli operatori a tempo determinato, istituite dalla giunta regionale secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

Gli enti delegati istituiscono altresì graduatorie comprensoriali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da conferirsi in relazione a supplenze o sostituzioni di operatori per i quali sussiste l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

I requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di cui al precedente comma sono determinati ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

A tutto il personale assunto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tutte le spese relative al personale del presente articolo sono finanziate dalla Regione nell'ambito del piano annuale per la formazione professionale.

La funzione docente è unica.

Tutto il personale della formazione professionale è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate dalla Regione nell'ambito del piano annuale.

Art. 18.

Prestazioni professionali

Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione possono ricorrere a collaboratori didattici o ad esperti che non risultino inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

La spesa per il personale del presente articolo è finanziata dalla Regione per il solo periodo di durata delle prestazioni professionali.

Art. 19.

Graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

E' istituita presso la giunta regionale la graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale, addetti allo svolgimento delle attività formative interamente finanziate dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto alla data del 30 giugno 1980.

Le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta, l'aggiornamento della graduatoria e l'utilizzazione del personale in essa compreso sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Gli enti di cui al primo e terzo comma dell'art. 8, per far fronte a nuove esigenze relative alla funzionalità dei corsi o per eventuali necessarie sostituzioni di personale già in servizio, prima di provvedere all'assunzione di nuovo personale, devono accertare la disponibilità nella graduatoria regionale del personale occorrente, assicurandosene le prestazioni mediante convenzione con l'ente di appartenenza o provvedendo all'assunzione dello stesso secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

Il personale compreso nella graduatoria regionale, non direttamente utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi o soggetto a processi di mobilità sarà impegnato dalla Regione o dagli enti delegati, mediante convenzione con l'ente di appartenenza:

a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale o di educazione permanente;

c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge.

La partecipazione alle attività di cui al precedente comma è comunque considerata prestazione di lavoro ordinario ed è finanziata dalla Regione.

Art. 20.

Commissione per la gestione delle graduatorie del personale

Per la gestione delle graduatorie regionali degli operatori della formazione professionale è costituita dalla giunta regionale una commissione composta da:

a) un membro della giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti degli enti locali, designati dallo A.N.C.I.;

c) tre rappresentanti degli enti di cui al terzo comma del precedente art. 8 maggiormente rappresentativi, individuati dalla giunta regionale sulla base delle attività formative gestite nell'ultimo triennio;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) un funzionario regionale, con funzioni di segretario.

La commissione esprime obbligatoriamente pareri e formula proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e allo aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale.

Titolo III

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Art. 21.

Piano annuale degli interventi per l'orientamento professionale

Le attività di orientamento professionale, di cui all'art. 2, lettera *i*), sono programmate dalla Regione come parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, al fine di svilupparne le capacità di orientamento e professionali funzionali a concrete possibilità di inserimento nell'attività lavorativa.

A tal fine, la giunta regionale, di intesa con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, le associazioni intercomunali e le forze sociali interessate, concorda con i consigli scolastici distrettuali programmi unitari di orientamento scolastico e professionale, da realizzarsi congiuntamente nell'ambito delle rispettive competenze.

La giunta regionale predispone una proposta di piano annuale degli interventi di orientamento professionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e i dati risultanti dalla rilevazione dell'evoluzione territoriale del mercato del lavoro sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni intercomunali e sentite le indicazioni della commissione regionale dell'impiego e dei consigli scolastici distrettuali.

Il piano annuale deve in particolare:

a) organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal territorio, rivolte agli allievi della scuola secondaria e dell'Università, agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori, nonché ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;

b) promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonché la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalità dell'orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, lettera *n*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonché la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento dell'approvazione del piano.

Il piano annuale degli interventi per l'orientamento professionale è approvato dal consiglio regionale.

Art. 22.

Modalità di attuazione

I servizi e gli interventi per l'orientamento professionale sono organizzati e attuati dalle associazioni intercomunali anche in collaborazione con le province, i singoli comuni, altri enti o istituti specializzati, secondo le modalità concordate con i consigli scolastici distrettuali e con gli altri soggetti interessati.

I servizi per l'orientamento professionale a livello universitario sono realizzati dall'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

Per la realizzazione delle attività di orientamento professionale le associazioni intercomunali possono avvalersi delle strutture, dei servizi e del personale previsti dalla presente legge per lo svolgimento delle attività di formazione professionale.

La Regione può realizzare direttamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 6, iniziative e servizi finalizzati al coordinamento delle attività di orientamento professionale interessanti il territorio di competenza di più associazioni intercomunali.

Titolo IV

PROMOZIONE EDUCATIVA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Art. 23.
Piano annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente

La Regione programma le iniziative di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione di cui all'art. 2, lettera *l*), con particolare riferimento all'informazione sociale ed economica, ai consumi, all'educazione sanitaria, alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico, alla qualità della vita, alla partecipazione nei servizi e alle attività del tempo libero, favorendone l'integrazione e il coordinamento con le altre attività culturali, il sistema scolastico e le attività di formazione professionale.

Entro gli stessi termini previsti per la formulazione e la approvazione del piano annuale delle attività di formazione professionale, la Regione adotta un piano annuale sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, da loro associazioni o consorzi, dai distretti scolastici, nonché da enti e associazioni con finalità formative e sociali o da organizzazioni e rappresentanze sindacali, in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e le finalità del sistema formativo.

La giunta regionale predispone la proposta di piano annuale assicurando una corretta ed equilibrata diffusione tra gli strati e le categorie sociali presenti sul territorio regionale delle iniziative e favorendo le intese necessarie alla loro realizzazione.

Il piano annuale promuove iniziative di documentazione, aggiornamento e studio nonché la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, lettera *l*) della presente legge.

Il piano annuale determina il finanziamento delle iniziative, nonché la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento dell'approvazione.

Art. 24.
Attuazione delle iniziative

Le iniziative di promozione culturale e di educazione permanente contenute nel piano annuale sono organizzate e gestite dai soggetti che ne hanno fatto richiesta ai sensi del secondo comma dell'art. 23, di norma nelle strutture pubbliche e nei servizi presenti nel territorio, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria ed universitaria per l'utilizzazione delle sedi e delle attrezzature, secondo le procedure da stabilirsi, mediante convenzione, tra la Regione, gli enti locali territoriali ed i competenti organi dello Stato ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la realizzazione, il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative contenute nel piano annuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività di formazione professionale, secondo le modalità, i criteri e le procedure stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.
Regolamento di attuazione

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio un regolamento attuativo delle competenze amministrative, organizzative e contabili derivanti dall'esercizio delle funzioni in essa previste.

In particolare, con il regolamento di cui al comma precedente sono disciplinati:

1) gli ordinamenti didattici ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative;

2) i requisiti, le modalità, i contenuti, le procedure di finanziamento delle convenzioni previste dai precedenti articoli 8 e 13;

3) le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento, l'assenso o la presa d'atto dei corsi;

4) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la frequenza;

5) la composizione delle commissioni di esame, di cui al precedente art. 14, terzo comma, le modalità di designazione e i requisiti dei componenti, nonché le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;

6) la composizione e le modalità di designazione dei comitati di gestione di cui all'art. 16;

7) le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento delle graduatorie regionali di cui agli articoli 17 e 19 e per l'utilizzazione del personale in esse compreso;

8) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attività previste nei piani annuali.

Art. 26.
Finanziamento

All'onere per l'attuazione della presente legge, il cui importo sarà determinato annualmente a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 sulla base dei piani predisposti ai sensi dei precedenti articoli 4, 7 21 e 23, si farà fronte con i fondi recati dagli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dall'art. 8, lettera *d*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, con i contributi provenienti dal consiglio delle Comunità europee ai sensi della decisione 1° febbraio 1971, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda il personale del servizio sanitario regionale, con quote del Fondo sanitario regionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le attività formative di cui alle leggi regionali 20 gennaio 1981, n. 7, art. 3; 23 aprile 1980, n. 31, art. 1; 23 aprile 1980, n. 32, art. 3; 3 gennaio 1980, n. 1, art. 28; 3 giugno 1975, n. 39, art. 7, sono finanziate nell'ambito dei piani di cui alla presente legge, mediante imputazione ai capitoli di bilancio corrispondenti alle materie cui le attività stesse fanno riferimento.

Art. 27.
Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore della legge prevista dal secondo comma dell'art. 5, le funzioni amministrative di cui al primo comma dello stesso articolo, sono esercitate dai consorzi comprensoriali di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, nonché dalle comunità montane che, per coincidenza di limiti territoriali, ne abbiano assunto le funzioni. Laddove i consorzi non risultino istituiti, le funzioni sono esercitate dalla giunta regionale di concerto con i comuni dei comprensori interessati.

Le funzioni relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione in materia di agricoltura e foreste sono esercitate dalle comunità montane e direttamente dai comuni, qualora il relativo territorio non ricade nell'ambito di competenza di alcuna comunità montana.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25, le attività formative previste nei piani approvati dal consiglio regionale sono gestite e concluse secondo le normative e i criteri adottati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.
Abrogazioni e rinvii

Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1978, n. 47; 31 maggio 1977, n. 23; 4 marzo 1980, n. 16.

Sono altresì abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge concernenti le attività di formazione professionale.

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 ottobre 1981

Il vice presidente: MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *luglio* 1981 (*atto n.* 349) *e in data* 24 *settembre* 1981 (*atto n.* 377) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *ottobre* 1981.

(6456)

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1981, n. 70.

Formazione dell'elenco regionale di collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 28 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione dell'elenco regionale dei collaudatori

Per le opere pubbliche, di competenza regionale, per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, per quelle eseguite dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici locali, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco regionale istituito con la presente legge, secondo le modalità appresso indicate.

Art. 2.
Iscrizione nell'elenco

Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere iscritti:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali con almeno 5 anni di servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;

b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonché periti industriali, elettrotecnici, elettronici, in telecomunicazioni o equipollenti, liberi professionisti che siano iscritti all'albo professionale da almeno 5 anni ed abbiano progettato, diretto o collaudato opere di enti pubblici;

c) laureati in discipline amministrative particolarmente esperti in materie di opere pubbliche con almeno 5 anni di servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;

d) geometri per i collaudi di straordinaria manutenzione di opere pubbliche con almeno 10 anni di servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, ovvero che siano iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni ed abbiano progettato, diretto o collaudato opere di enti pubblici.

Art. 3.

La inclusione nel suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta come segue:

membro della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

tre funzionari di livello VIII, designati dalla giunta regionale;

tre membri eletti dal consiglio regionale, con voto limitato, nell'ambito degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2.

Esercita le mansioni di segretario un funzionario amministrativo del dipartimento per l'assetto del territorio.

Avverso il disposto della commissione di cui al primo comma è ammesso ricorso amministrativo al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Per essere iscritti nell'elenco gli interessati devono presentare alla Regione — Dipartimento per l'assetto del territorio, i seguenti documenti:

1) domanda diretta alla regione Umbria, con le indicazioni delle generalità e della residenza;

2) dettagliato curriculum professionale da cui risultino anche eventuali rapporti di dipendenza continuativa con enti sia pubblici che privati, oppure rapporti extraprofessionali con imprese assuntrici di opere pubbliche o imprese di costruzione in genere;

3) dichiarazione resa sotto personale responsabilità dello interessato, di non avere procedimenti penali in corso o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o che comunque possano costituire motivo di esclusione dall'elenco;

4) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti da pubbliche amministrazioni;

5) certificato di iscrizione all'albo professionale dal quale risulti anche la data della prima iscrizione.

Art. 4.
Formazione dell'elenco e nomina dei collaudatari

L'elenco regionale dei collaudatori è formato dalla giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'elenco è tenuto presso il dipartimento per l'assetto del territorio.

Alla nomina del collaudatore anche in corso d'opera, per i lavori di competenza della Regione o che comunque abbiano fruito di interventi finanziari della Regione stessa, provvede la giunta regionale scegliendo tra gli iscritti all'elenco dei collaudatori, tenendo conto della natura dell'opera, della professionalità e della specializzazione del collaudatore e del criterio di rotazione.

La nomina del collaudatore di cui al punto *c*) dell'art. 2 è consentita solo contestualmente o successivamente alla nomina di collaudatori di cui ai punti *a*), *b*), o *d*) del medesimo art. 2.

Art. 5.
Incompatibilità - Commissioni di collaudo

L'incarico di collaudo non può essere affidato a quei tecnici che siano intervenuti nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera o per i quali sussistono comunque motivi di incompatibilità.

Eccezionalmente anche in corso d'opera possono essere affidati incarichi a commissioni o a tecnici non iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, purché abilitati dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di carattere specialistico, che richiedono particolare esperienza o specifiche conoscenze.

Art. 6.
Compensi al collaudatore

I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti con la riduzione del 30 per cento per i collaudatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Art. 7.
Norma transitoria

Alla formazione del primo elenco dei collaudatori la giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3, sulla base delle domande presentate entro due mesi dal termine predetto.

Art. 8.
Norma finanziaria

Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 — estranei all'amministrazione regionale — è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 della parte spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, addì 21 ottobre 1981

Il vice presidente: MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 luglio 1981 (*atto n.* 332) *e in data 24 settembre* 1981 (*atto n.* 374) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 ottobre* 1981.

(6617)

REGIONE SICILIA

Avvisi di rettifica

Nella legge 2 gennaio 1981, n. 3, recante: « Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981 - 1983 », pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 del 7 maggio 1981, all'art. 11, ultimo comma, anziché: « capitoli n. *3561* e n. 3822 », leggasi: « capitoli n. *3651* e n. 3822 ».

Nella legge 30 marzo 1981, n. 45, recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici in esecuzione dell'art. 12 *bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 », pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 1° aprile 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 17 luglio 1981, all'art. 3, primo comma, anziché: « regio decreto 23 maggio 1924, n. *287* », leggasi: « regio decreto 23 maggio 1924, n. *827* ».

Nella legge 6 maggio 1981, n. 81, concernente: « Norme per l'attuazione nel territorio della Regione siciliana della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » e del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni », pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 10 luglio 1981, all'art. 13, primo comma, anziché: « Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8... », leggasi: « Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7, 8, e *10...* ».

Nella legge 6 maggio 1981, n. 96, recante: « Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca », pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 del 24 luglio 1981, all'art. 77, anziché: « Per le finalità del precedente art. 77 », leggasi: « Per le finalità del precedente art. *76* », e all'art. 78, primo comma, anziché: « *spese* di urbanizzazione primaria », leggasi: « *opere* di urbanizzazione primaria ».

Nella legge 6 maggio 1981, n. 97, recante: « Provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura », pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del 30 luglio 1981, all'art. 65, primo comma, punto 1, primo alinea, anziché: « cap. *55806* », leggasi: « cap. *56806* », ed ivi, secondo alinea, anziché: « per le finalità dell'art. *11* », leggasi: « per le finalità dell'art. *13* », nonché al punto 3, secondo alinea, anziché: « lire *117.361* milioni », leggasi: « lire *117.361,4* milioni ».

Nella legge 6 maggio 1981, n. 99, recante: « Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 (primo provvedimento) », pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del 30 luglio 1981, all'art. 6, primo comma, anziché: « I capitoli 55307 agg., 65563 agg., 70763 agg., 79206 agg., *87351* agg., 87364 agg., 88254 agg., compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente ai capitoli 55307, 65563, 70763, 79206, 87354, 87364, 88254, istituiti con la presente legge, sono soppressi. », leggasi: « I capitoli 55307 agg., *64909 agg.*, 65563 agg., 70763 agg., 79206 agg., *87354* agg., 87364 agg., 88254 agg., compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, corrispondenti ai capitoli 55307, *64909*, 65563, 70763, 79206, 87354, 87364, 88254, istituiti con la presente legge, sono soppressi. »; all'art. 7, anziché: « cap. *28303* », leggasi: « cap. *28203* ».

(6829)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813280)